

- **USURA:** l'usura (dal latino interesse) è la pratica consistente nel fornire prestiti a tassi di interesse considerati illegali, socialmente riprovevoli e tali da rendere il loro rimborso molto difficile o impossibile, spingendo perciò il debitore ad accettare condizioni poste dal creditore a proprio vantaggio.
- **ANATOCISMO:** con il termine anatocismo si intende la pratica di addebitare gli interessi sul conto corrente bancario alla chiusura trimestrale dello stesso. In questo modo gli interessi pagati vengono capitalizzati, ovvero sommati (confusi) con il capitale prestato. Nella successiva chiusura trimestrale, quindi, i nuovi interessi verranno calcolati non solo sul capitale prestato ma anche sugli interessi precedentemente contabilizzati. Ciò provoca un disallineamento nella **maturazione degli interessi a debito** ed il conseguente fenomeno dell'anatocismo, perché vengono calcolati interessi su interessi, secondo le modalità sopra descritte.

Esempio: se un correntista aveva un conto in rosso per € 10.000, la banca gli addebitava ogni tre mesi i relativi interessi; in questo caso, al tasso del 10%, erano 250 euro che andavano a gravare subito (senza attendere la fine dell'anno) sul capitale a debito. I successivi interessi a debito venivano calcolati non più su € 10.000 ma su € 10.250 e così via, secondo il meccanismo visto in precedenza; con questo sistema il correntista si trovava a pagare, in fondo all'anno, un monte interessi più alto rispetto al calcolo annuale.

- **T.A.E.G.:** il T.A.E.G. è il tasso annuo effettivo globale e considera, a differenza del T.A.N., il costo reale del finanziamento, comprendendo anche, oltre somma richiesta in prestito, anche le spese accessorie. Il T.A.E.G. è considerato un tasso "virtuale" poiché non viene utilizzato per il calcolo delle rate; grazie a questo indicatore tuttavia, è possibile calcolare il costo globale di un prestito per poter confrontare diverse soluzioni offerte dai diversi istituti finanziari. L'obiettivo del T.A.E.G. è quindi quello di considerare gli effetti di tutte le spese obbligatorie ai fini di apertura e del rimborso del finanziamento.
- **TAN:** il T.A.N. (tasso annuo nominale) è il tasso applicato annualmente dall'istituto finanziario in percentuale sull'importo totale del finanziamento. Questo tasso è considerato "puro" perché misura gli interessi passivi da corrispondere in un anno per il solo fatto di aver ottenuto un prestito. Il T.A.N. si ottiene sommando il tasso di riferimento (oscillante in base alle variazioni di mercato) o lo spread (applicato dall'istituto finanziario che eroga il prestito). Ipotizzando un rimborso con rate annuali (solitamente le rate sono mensili), un finanziamento di € 1.000,00 e un T.A.N. del 5%, il nostro interesse (considerando soltanto il tasso annuo nominale e non il T.A.E.G.) corrisponderà a € 50,00. Nel calcolo del T.A.N. non vanno considerate le spese di istruttoria e le imposte,
- **TASSO DI MORA:** chi paga in ritardo deve quindi gli interessi di mora, parola che significa ritardo. Nel nostro campo, l'interesse di mora è quel sovrapprezzo che, computato per ogni giorno successivo alla scadenza prevista, il mutuatario in ritardo nel pagamento delle rate deve versare, oltre all'interesse pattuito, alla banca erogatrice il mutuo.

Come potrete constatare leggendo queste note, le norme in base alle quali i mutui, prestiti e operazioni di credito in genere possono essere considerati usurari sono piuttosto articolate. All'atto pratico non è affatto facile per i clienti di banche e società finanziarie verificare se le proprie operazioni sono o no conformi alla legge, in quanto per tale verifica entrano in gioco diversi dati e variabili.

E' dunque quanto mai opportuno rivolgersi ai nostri esperti che esamineranno la vostra documentazione contrattuale e potranno darvi i consigli del caso.

Con la legge n. 108 del 7 marzo 1996, e successive modifiche e disposizioni di attuazione, è stato imposto un limite ai tassi effettivi sui finanziamenti di qualsiasi tipo. Pertanto, se questo limite viene superato i tassi sono considerati automaticamente "usurari", fermo restando che la verifica dell'usurarietà dei tassi applicati ai singoli contratti di finanziamento e le conseguenti valutazioni, sotto l'aspetto penale e civile, spettano all'Autorità Giudiziaria.

Per determinare tali tassi "usurari" la legge ha previsto il seguente meccanismo:

- le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli appositi registri rilevano trimestralmente i tassi effettivi globali medi riferiti ad anno (T.E.G., cioè comprensivi delle commissioni e spese a qualsiasi titolo collegate all'erogazione del credito, escluse quelle per imposte e tasse) praticati per ognuna delle categorie di operazioni di finanziamento individuate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalle istruzioni operative della Banca d'Italia;
- i T.E.G. così rilevati vengono segnalati alla Banca d'Italia, che sempre trimestralmente li elabora e determina i valori dei "tassi soglia" validi per ciascuna categoria di operazioni;
- la tabella trimestrale dei "tassi soglia" viene pubblicata con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale e sui siti internet del Ministero e di tutte le banche e resta in vigore per il trimestre di validità;
- dal 14 maggio 2011 il "tasso soglia" di usura si calcola nel modo seguente: il tasso medio rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia viene aumentato del 25%, e a tale risultato si sommano 4 punti percentuali, tenendo però presente che la differenza fra il "tasso soglia" e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali;

prima del 1997 tale meccanismo non era operativo, mentre dal 1997 al secondo trimestre 2011 il "tasso soglia" era calcolato aumentando il tasso medio del 50%.

NORME DI LEGGE ATTUALMENTE UN VIGORE

- **Art. 1815 Codice Civile. Interessi.**

Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284.

Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi

- **Art. 644 Codice Penale. Usura. (1)**

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000 .

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria (2).

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

... omissis...

Note:

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 7 marzo 1996, n. 108

(2) Il limite, previsto dal presente comma, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito trimestralmente con decreto ministeriale secondo il procedimento descritto di seguito.
